



COMUNE DI VAL MASINO

PROV. DI SONDRIO

Via Roma 2 – 23010 Val Masino

Mail: segreteria@comune.valmasino.so.it

Pec: protocollo.valmasino@cert.provincia.so.it

GUIDA ALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Comune di Val Masino, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 marzo 2019 ha istituito, **dal 1° giugno 2019**, l'imposta di soggiorno, allineandosi a quanto deciso da numerose altre località turistiche italiane.

L'imposta è intesa come un contributo di tutti ad organizzare servizi per garantire ai turisti la migliore accoglienza.

Il Comune intende riservare tutti i fondi derivanti dall'imposta alla promozione del turismo.

L'impegno condiviso è di garantire agli ospiti, di fronte a questo piccolo contributo, la possibilità in futuro di vivere una vacanza sempre migliore e ricca di emozioni.

LE TARIFFE

1. Le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture è pari a:

Euro 1,00 al giorno per persona negli alberghi a 1 stella;

Euro 1,00 al giorno per persona negli alberghi a 2 stelle;

Euro 1,30 al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;

Euro 1,60 al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle;

Euro 2,00 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle;

Euro 0,40 al giorno per persona nelle strutture ricettive all'aria aperta – campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea

Euro 1,00 al giorno per persona nelle residenze turistico – alberghiere;

Euro 0,80 al giorno per persona nei bed and breakfast;

Euro 0,80 al giorno per persona nelle case e appartamenti vacanze;

Euro 0,80 al giorno per persona negli affittacamere;

Euro 0,40 al giorno per persona nelle case per ferie;

Euro 0,80 al giorno per persona nei rifugi fino a 1800 m s.l.m.;

Euro 0,30 al giorno per persona nei rifugi oltre 1800 m s.l.m.;

Euro 0,30 al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

CHI DEVE PAGARE

L'imposta di soggiorno è dovuta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, fino ad un massimo di **5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura**.

CHI NON DEVE PAGARE

- I soggetti **residenti** nel Comune di Val Masino;
- I minori fino al compimento - del 14 anno di età;
- I malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati - da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso;
- I volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- Gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni 25 partecipanti;
- Il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- Le persone con disabilità riconosciuta con apposita certificazione ex legge 104/1992 e relativo accompagnatore;
- Il personale dipendente che svolge attività lavorativa nella struttura;
- I beneficiari di soggiorni gratuiti, intendendosi per tali quelli per i quali il gestore della struttura ricettiva non percepisce corrispettivo dall'alloggiato né da altri.

CHI SI RIFIUTA DI PAGARE

I soggetti che, tenuti al pagamento dell'imposta di soggiorno, si rifiutano di versarla al gestore della struttura ricettiva, sono passibili di recupero dell'imposta aumentata della sanzione del trenta per cento ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N° 471/97 e degli interessi di mora.

In caso di rifiuto al pagamento il gestore dovrà far compilare all'ospite e, se questo si rifiuta, compilare direttamente un modulo apposito da inviare al Comune.

ADEMPIMENTI DEI GESTORI

1) I gestori delle strutture, individuati all'art. 3 comma 2 del Regolamento Comunale relativo all'imposta di soggiorno, sono responsabili del pagamento dell'imposta nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal Regolamento stesso. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento.

2) INFORMARE I CLIENTI

I gestori delle strutture sono tenuti ad informare i propri ospiti sull'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune.

3) RICHIEDERE IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E RILASCIARE QUIETANZA AL CLIENTE

Il gestore deve richiedere il pagamento dell'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia).

4) In caso di esenzioni o rifiuto al pagamento presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno e/o per il rifiuto al pagamento.

Allegati: modulo autodichiarazione esenzione IDS

modulo_rifiuto_pagamento_imposta_compilato_dal_gestore

modulo_rifiuto_pagamento_imposta_compilato_dall'ospite

5) I gestori delle strutture hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

6) INSERIRE I DATI NELL'OSSERVATORIO TURISTICO

Il gestore che avrà già inserito nella piattaforma dell'Osservatorio Turistico i dati relativi agli arrivi ed alle partenze degli ospiti, dovrà anche indicare nell'apposito modulo le esenzioni.

Il calcolo dell'imposta e tutte le comunicazioni al comune avverranno così in modo automatico tramite l'Osservatorio, senza che debbano essere trasmessi documenti.

7) RIVERSARE ALL'ENTE L'IMPOSTA RISCOSSA

I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di riversare all'ente, trimestralmente, l'imposta riscossa.

I versamenti vanno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo ad ogni trimestre solare in cui è stata incassata l'imposta di soggiorno alle seguenti scadenze

- I trimestre (gennaio – febbraio – marzo) scadenza 16 aprile
- II trimestre (aprile – maggio – giugno) scadenza 16 luglio
- III trimestre (luglio – agosto – settembre) scadenza 16 ottobre
- IV trimestre (ottobre – novembre – dicembre) scadenza 16 gennaio

Il versamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

BONIFICO BANCARIO o PAGAMENTO DIRETTO IN TESORERIA

Conto corrente intestato al Comune di Val Masino:

Credito Valtellinese Agenzia di Ardenno IBAN:

IT 70 P 05216 52070 000000003100

E' fondamentale, per evitare inutili richieste di chiarimenti o accertamenti, indicare nella CAUSALE DEL VERSAMENTO i seguenti elementi:

-la dicitura "IdS" (Imposta di soggiorno)

-trimestre e anno di riferimento

-denominazione della struttura ricettiva

Es. IdS II trimestre 2019 Albergo XXX

8) Compilare la Dichiarazione trimestrale delle somme riscosse e inviarla entro sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare all'indirizzo PEC del Comune:

protocollo.valmasino@cert.provincia.so.it

Allegato: Dichiarazione trimestrale somme riscosse

9) **Entro il 30 gennaio di ogni anno**, i gestori di attività soggette all'imposta di soggiorno devono trasmettere al Comune il conto della gestione relativo all'anno precedente (MOD. 21) debitamente compilato e sottoscritto. Allegati: MOD 21

COME SI ACCEDE ALL'OSSERVATORIO TURISTICO

Per poter trasmettere al Comune i dati necessari per il calcolo e la verifica dell'Imposta di Soggiorno, il gestore che non sia già abilitato per la trasmissione dei dati ISTAT, deve chiedere l'attivazione dell'utenza all'Osservatorio Turistico (l'attivazione è gratuita). Tutti gli adempimenti potranno poi esser svolti in modalità telematica. Allegato: Manuale utente osservatorio turistico provinciale

<https://abit.so.it/>

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

Comune di Val Masino – Servizio finanziario

Tel. 0342-640101

E-mail: segreteria@comune.valmasino.so.it

www.comune.valmasino.so.it